



Deliberazione N. 254 / 2011

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: D.LGS. 03 APRILE 2006 N.152, PARTE V, TITOLO I - NUOVA AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA PARTE II DELL' ALLEGATO IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 03 APRILE 2006 N.152 E DA ULTERIORI CATEGORIE DI IMPIANTI E DI ATTIVITA' INDIVIDUATE AI SENSI DELL' ARTICOLO 272, COMMA 2, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152 - AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' LE CUI EMISSIONI SONO CLASSIFICATE COME "SCARSAMENTE RILEVANTI" AGLI EFFETTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **09:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
MORANI ALESSIA	Assessore	Presente
PORTO TARCISIO	Assessore	Presente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale f.f. **GRANDICELLI MASSIMO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI**

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e le sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito, nell’Allegato I e nell’Allegato II complessivamente indicati semplicemente come “D.Lgs. 152/2006”;
- Il Decreto Legislativo 26 agosto 2010 n° 128, di seguito indicato sinteticamente come “D.Lgs. 128/2010”, il quale, fra le varie modificazioni del D.Lgs. 152/2006, si distingue per le modifiche particolarmente rilevanti che apporta alla Parte V dello stesso;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n° 155, avente per oggetto l’attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- La Direttiva 99/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- L’articolo 49 della Legge Regionale delle Marche 17 maggio 1999 n° 10, concernente l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Legge Regionale delle Marche 25 maggio 1999 n° 12, avente ad oggetto il conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico;
- L’articolo 19, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, per effetto del quale spettano alle Province le funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 3 aprile 2002 n° 639, avente ad oggetto “Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;
- La Deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino 25 settembre 2009 n° 336, avente ad oggetto la modifica e l’aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio, diniego e revoca delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 24 ottobre 1994 n° 3913, riguardante la “Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell’istruttoria e dell’autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88”;

- La nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007, assunta agli atti con protocollo 64441 del 19/09/2007, con la quale veniva sostanzialmente confermata l'applicabilità dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 24 ottobre 1994 n° 3913;
- La Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale 12 gennaio 2010 n° 143, con la quale la Regione Marche ha approvato il “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del Decreto Legislativo 04/08/1999, n° 351, articoli 8 e 9”;
- La Deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino 1 luglio 2005 n° 224, avente per oggetto “D.P.R. 24/05/1988, n° 203, articoli 6, 15, 7 e 8 - D.M. 16/01/2004, n° 44 - Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso.”, di seguito, nell'Allegato I e nell'Allegato II indicata semplicemente come “D.G.P. 224/2005”;
- La Deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino 28 maggio 2010 n° 201, avente per oggetto “D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., Parte V, Titolo I - Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Disposizioni in materia di inquinamento scarsamente rilevante per le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Disposizioni per attività di cui all'articolo 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, di seguito, nell'Allegato I e nell'Allegato II indicata semplicemente come “D.G.P. 201/2010”;
- La relazione prodotta dall'ufficio 4.3.2.1 “Rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, assunta agli atti con protocollo n° 63270 del 17/08/2011, a mezzo della quale venivano illustrati gli esiti dell'attività svolta per l'elaborazione di una nuova e aggiornata autorizzazione generale.

PRESO ATTO delle modifiche che il D.Lgs. 128/2010 apporta alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs. 128/2010 non si limita ad apportare modifiche meramente formali al D.Lgs. 152/2006 ma introduce anche nuovi criteri per la valutazione delle emissioni in atmosfera e aggiorna numerose importanti definizioni al riguardo;
- che quanto sopra argomentato permette di considerare superate non solo le autorizzazioni generali rilasciate in passato dalla Regione Marche ma anche quelle rilasciate dalla scrivente Amministrazione con D.G.P. 201/2010 e D.G.P. 224/2005;
- che l'articolo 268, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/2006 permette di ricondurre in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente, la facoltà di adottare il provvedimento di

autorizzazione generale, anche in continuità con le disposizioni regionali citate in premessa e relative al trasferimento di funzioni amministrative in materia di emissioni in atmosfera;

– che, nelle more dell’emanazione di specifiche indicazioni in merito alle “Migliori Tecniche Disponibili” di riferimento per le attività di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, è opportuno applicare, ove possibile, i criteri di valutazione delle emissioni individuati nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 24 ottobre 1994 n° 3913, già citata in premessa e da considerarsi ancora efficace secondo le indicazioni fornite dalla stessa Regione Marche con nota n° 181142 del 13/09/2007 e con Deliberazione Amministrativa 12 gennaio 2010 n° 143;

– che l’applicazione dei suddetti criteri, ancora oggi presi come riferimento anche nei procedimenti svolti in via ordinaria, consente di perseguire la tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/2006;

– che, stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della Direttiva 99/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, ora recepita a mezzo delle disposizioni di cui all’articolo 275 del D.Lgs. 152/2006, ed al fine di conseguire una più adeguata protezione dell’ambiente, è opportuno e preferibile esaminare solo con procedimento ordinario le fattispecie ricadenti in tale ambito, anche in ragione della complessità delle connesse valutazioni tecniche che più accuratamente possono essere esperite nel contesto di procedimenti incardinati e svolti in via ordinaria;

– che, nelle more dell’approvazione dei criteri preannunciati all’articolo 270, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006, è comunque necessario impartire apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse.

RITENUTO, nel merito delle emissioni classificate come “scarsamente rilevanti” agli effetti dell’inquinamento atmosferico:

– di esentare i gestori di stabilimenti in cui vengono svolte unicamente attività le cui emissioni sono classificate come “scarsamente rilevanti” agli effetti dell’inquinamento atmosferico dall’obbligo di comunicare lo svolgimento di tali attività, in quanto la comunicazione di tale circostanza nulla aggiungerebbe alla tutela del bene giuridico curato dalla norma rivelandosi, per converso, un adempimento quasi fine a se stesso, posto a carico delle realtà imprenditoriali più piccole e comunque meno impattanti sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico prodotto;

– di mantenere comunque l’obbligo di comunicare lo svolgimento di attività le cui emissioni sono classificate come “scarsamente rilevanti” agli effetti dell’inquinamento atmosferico per i soli gestori di stabilimenti in cui vengono svolte anche attività sottoposte al regime autorizzatorio ordinario o generale, a beneficio della chiarezza e dell’eshaustività del quadro amministrativo di tali stabilimenti, sottoposti a specifico regime autorizzatorio.

PRESO ATTO, nel merito della durata dell'efficacia delle precedenti autorizzazioni generali, che l'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione.

CONSIDERATO, pertanto, che, a norma dell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione generale approvata con D.G.P. 201/2010 si applica ai gestori che vi hanno aderito, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione.

RITENUTO, comunque, che, a seguito dell'approvazione del presente atto, lo svolgimento di una o più attività dichiarate ai sensi del presente atto in uno stabilimento nel quale vengono già svolte altre attività dichiarate ai sensi della D.G.P. 201/2010 comporta la necessità per il gestore di dichiarare anche queste ultime ai sensi del presente atto, onde permettere il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per effetto del quale "i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni".

RITENUTO di non poter applicare le suddette disposizioni di cui all'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 alle autorizzazioni generali rilasciate dalla Regione Marche, in quanto già sostituite dalla D.G.P. 201/2010 secondo le modalità ivi stabilite.

RITENUTO necessario regolamentare in modo puntuale tempi e modalità per l'adeguamento delle attività autorizzate per effetto dell'adesione all'autorizzazione generale rilasciata con D.G.P. 224/2005, i cui gestori sono già stati esentati dall'obbligo di dichiarare tali attività come "esistenti" ai sensi della D.G.P. 201/2010.

CONSIDERATO, nel merito della compatibilità fra autorizzazione generale ed autorizzazione ordinaria:

– che l'articolo 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per "stabilimento" si intende "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività";

– che l'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l'autorizzazione generale si applica a specifiche categorie di stabilimenti;

– che lo stesso articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269";

RITENUTO, sulla base di quanto qui sopra considerato:

– che, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, la coesistenza di attività fra loro differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale è coerente con la suddetta definizione di “stabilimento” in quanto tale coesistenza si concretizza, sotto il profilo autorizzatorio, in un mero appaiamento delle prescrizioni fissate dall’Allegato I al presente atto per ciascuna attività, per cui nulla verrebbe aggiunto a maggior tutela del bene giuridico stesso, sotto il profilo tecnico-ambientale, dallo svolgimento di una procedura ordinaria;

– che la prescrizione di cui all’Allegato I al presente atto relativa all’obbligo del gestore di inviare la dichiarazione di adesione anche ad altri destinatari, quali il dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) ed il Comune competente per territorio, consente di salvaguardare lo spirito informatore della dichiarazione stessa e di innescare comunque le autonome valutazioni di ARPAM e Comune per quanto di rispettiva competenza;

– che, a suffragio di tutto quanto sopra, può essere invocato anche il principio di economicità dell’azione amministrativa;

– che resta fatta salva la prerogativa in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino di riconsiderare in futuro l’ammissibilità delle suddette condizioni di coesistenza, anche in conseguenza dell’eventuale adozione, da parte del Legislatore, di modifiche o integrazioni al vigente testo della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

– che, per quanto sopra, ed al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 268, comma 1, lettera h), dall’articolo 269, comma 1, e dall’articolo 272, comma 2, deve essere caducata la possibilità di far coesistere, per uno stesso stabilimento, autorizzazioni di carattere ordinario e di carattere generale, rinviando i gestori interessati al rispetto di quanto previsto dall’articolo 272, comma 2, ovvero all’obbligo di presentare domanda ai sensi dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

– che i gestori che alla data di approvazione del presente atto si avvalgono di autorizzazioni ordinarie e generali per i distinti impianti e le distinte attività di uno stesso stabilimento possono continuare ad operare, essendo comunque tale situazione amministrativa conforme alla previgente novella del D.Lgs. 152/2006;

– che la suddetta prosecuzione di attività può essere consentita fino al rinnovo anche di una sola delle autorizzazioni relative allo stabilimento, conformemente a quanto stabilito all’articolo 3 comma 31 del summenzionato D.Lgs. 128/2010, il quale stabilisce che “al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo”.

RITENUTO doveroso massimizzare ed ottimizzare il campo di applicazione del presente atto e perseguire obiettivi di razionalità operativa, efficacia ed efficienza.

RITENUTO pertanto opportuno ampliare ed approfondire la definizione di alcune delle categorie di stabilimenti riportate alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di estendere l'applicabilità dell'autorizzazione generale a tutte le lavorazioni che sono dotate di caratteristiche assimilabili a quelle originariamente previste dal Legislatore e che sono caratterizzate da un ciclo tecnologico facilmente standardizzabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO:

- che l'adozione di un provvedimento di autorizzazione generale adeguato alle attuali disposizioni di legge consente di perseguire una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previsti dal Legislatore.
- che l'adozione dell'autorizzazione generale in parola colloca adeguatamente gli stabilimenti interessati e le attività svolte nell'ambito di un procedimento più snello e che ciò consente anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa, orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico e procedimentale in quanto inerenti impianti più rilevanti in relazione all'inquinamento atmosferico prodotto;
- che l'adozione di una nuova autorizzazione generale consente di conformare l'azione amministrativa al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni di legge;
- di dover organizzare l'attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell'ambito dell'ordinamento giuridico quali il principio di certezza del diritto; il principio di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione; i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui alla Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che possono intervenire in materia, nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- Lo statuto dell'Ente;
- L'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto premesso

PROPONE

di deliberare quanto segue:

- È approvata l'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'Allegato I al presente atto;
- Sono approvate, come da Allegato I al presente atto, le modalità che i gestori delle attività autorizzate per effetto dell'adesione alla D.G.P. 224/2005 o per effetto dell'adesione alla D.G.P. 201/2010 adottano per aderire alla presente autorizzazione generale;
- È approvato, come da Allegato I al presente atto, l'aggiornamento delle disposizioni per le attività le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- È approvata, come da Allegato II al presente atto, la modulistica ufficiale per dichiarare l'intenzione di aderire all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I al presente atto, per comunicare l'intenzione di apportare modifiche alle attività già autorizzate per effetto dell'adesione al presente atto e per comunicare, nei casi previsti, lo svolgimento di attività le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- I documenti denominati Allegato I e Allegato II sono parte integrante della presente deliberazione;
- A partire dalla data di approvazione del presente atto, sono considerate irricevibili le dichiarazioni rese per aderire alla D.G.P. 201/2010, alla D.G.P. 224/2005 e alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche:
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 10 ottobre 1994 n° 3753;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 7 aprile 1997 n° 840;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 22 giugno 1998 n° 1458;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 22 giugno 1998 n° 1460;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 22 giugno 1998 n° 1461;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 22 giugno 1998 n° 1462;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1779;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1780;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1781;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1782;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1783;
 - Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 12 luglio 1999 n° 1784.

- Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to (Dott.ssa Elisabetta Cecchini)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **RICCI MATTEO**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to **GRANDICELLI MASSIMO**

La presente copia, composta di n.10..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...2..... allegati per un totale di n. ...102..... pagine.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data
all'Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal al
(n. di Registro)

Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

GRANDICELLI MASSIMO